



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1374 del 12/11/2019

Determina del Responsabile N. 111 del 12/11/2019

PROPOSTA N. 1591 del 07/11/2019

OGGETTO: Comune Castel di Lama - Procedura Verifica di Assoggettabilità art. 12 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii per Variante specifica per la modifica di due zone del vigente PRG". Class. 11VAS015

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1813 del 21.12.2010;

Atteso che la variante in oggetto proposta dal Comune di Castel di Lama, quale Autorità procedente, è sottoposta alla Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art 12 del Dlgs 152/06 e s.m.i;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Castel di Lama, quale autorità procedente, con nota prot. n. 12613 del 30.08.2019, acclarata al nostro protocollo al n.18974 del 05.09.2019, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. della "Variante specifica per la modifica di due zone del vigente PRG";

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Programmazione, Pianificazione ed assetto del Territorio, Urbanistica, Attività Estrattive in data 06.11.2019 che viene di seguito riportato integralmente:

.....

PREMESSA

Con nota prot. n. 12613 del 30.08.2019, acclarata al nostro protocollo al n.18974 del 05.09.2019, il Comune di Castel di Lama, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante in oggetto unitamente alla seguente documentazione:

- N. 1 copia del Rapporto Preliminare e gli allegati in formato cartaceo;
- N. 1 copia digitale del Rapporto Preliminare e degli allegati;
- La scheda di sintesi conforme alla delibera di G.P. n. 3 del 13.01.2010.

Con nota prot. n. 19316 del 11.09.2019 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm.ii. e ha inviato agli stessi il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera c) del 2° comma dell'art.2.2 della DGR 1813/2010 è stato richiesto il parere ai seguenti SCA:

- ASUR Marche Area Vasta n.5;
- Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno;
- Servizio Genio Civile Regione Marche;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP S.p.A..

Il Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta n. 5 ha espresso parere favorevole con nota prot.n. 72767 del 02/10/2019.

L'AATO n.5 con nota prot.n. 2025 del 25.09.2019 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame:

“L'Amministrazione Provinciale ha richiesto a questa Autorità il parere di competenza ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs.152/06 (Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.) per la procedura di "Variante parziale al vigente PRG adeguato al PPAR" del Comune di Castel di Lama.

Ricordato che:

- *I'Autorità non ha mai espresso parere sulle previsioni insediative previste dal P.R.G. da parte del Consiglio Comunale;*
- *le aree oggetto della citata Variante sono interne all'agglomerato di Ascoli Piceno così come individuato dalla Regione Marche con DAALR 145/2010 che ad oggi risulta essere conforme alle disposizioni della P.T.A. della Regione Marche;*

Richiamate le seguenti deliberazioni dell'Assemblea dell'Autorità:

- *n. 6 del 22.06.2016 ad oggetto "Deliberazione AEEGSI n. 664/2015/r/idr (metodo tariffa rio idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2): approvazione della proposta di tariffa per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 e dell'aggiornamento del vigente programma degli interventi e del piano economico finanziario";*
- *n. 8 del 20.06.2018 ad oggetto "determinazioni in merito alla deliberazione AEEGSI n. 918/2017/r/idr- Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" con contestuale aggiornamento del Piano Investimenti;*

Questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Amministrazione Provinciale, ha verificato che l'area interessata ricade nell'agglomerato di Ascoli Piceno con una superficie pari a 970m² ed è inserita all'interno del P.R.G. come Area destinata alla "Commercializzazione di prodotti agricoli" mentre la proposta di variazione prevede la conversione in "Area di Espansione Residenziale" a destinazione residenziale privata (SUL 315,25 m²)

Richiamato il parere della CliP Spa prot. 2019023294 del 24.09.2019 in merito alla succitata citata verifica di assoggettabilità a VAS con il quale si conferma il parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- *l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti in Via Della Pace, previa valutazione tecnica in base alla richiesta di fabbisogno idrico e con l'ubicazione dell'apparecchio di misura (contatore) a confine della proprietà;*
- *gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilate/industriali), dovranno essere condottati a cure e spese del richiedente presso il collettore posto in via Della Pace, con l'ubicazione del pozetto di consegna a confine della proprietà;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del SII. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010}, in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*

Tutto ciò premesso, questa Autorità, esaminata la documentazione trasmessa dall'Autorità competente, esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esclusione della V.A.S., ai sensi comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06, della procedura di "Variante parziale al vigente PRG adeguato al PPAR" del Comune di Castel di Lama con le seguenti **PRESCRIZIONI** ad integrazione di quelle quelle del Gestore:

- *relativamente alla fornitura idrica, la zona in argomento è servita da impianti acquedottistici di distribuzione. La ditta dovrà provvedere a chiedere specifica autorizzazione al Gestore per la realizzazione delle opere di allaccio alla rete di distribuzione;*
- *relativamente allo scarico delle acque reflue, la zona è provvista di rete fognaria pubblica. La ditta dovrà comunque acquisire le specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'allaccio alla rete fognaria pubblica;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del 5.1.1. come più volte ribadito dall'ATO 5- Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.*
- *relativamente all'eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze costruttive si evidenzia che tale pratica è soggetta ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del Richiedente."*

Il CIIP S.p.A. con nota prot.n. 2019023294 del 24.09.2019 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame:

"In riscontro alla Vostra nota prot. n. 19316 del 11.09.2019 prot. CIIP n. 22132 del 11.11.2018, contenente la richiesta di parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. di cui in oggetto, questa Azienda, esaminati gli elaborati tecnici trasmessi e verificato che l'intervento consiste nella realizzazione di un unico fabbricato, con la presente comunica che,

- *l'approvvigionamento idrico potrà avvenire a cura e spese dei richiedenti in derivazione dalle condotte idriche di distribuzione esistenti in Via Della Pace, previa valutazione tecnica in base alla richiesta di fabbisogno idrico e con l'ubicazione dell'apparecchio di misura (contatore) a confine della proprietà;*

- *gli scarichi delle acque reflue (domestiche e assimilati/industriali) dovranno essere condottati a cure e spese del richiedente presso il collettore posto in via Della Pace, con l'ubicazione del pozetto di consegna a confine della proprietà;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o in alternativa al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e la rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 - Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N. 1 al B.U.R. marche n. 20 del 26/02/2010) in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i."*

Il Servizio Tutela Ambientale Provincia di Ascoli Piceno ed il Servizio Genio Civile Regione Marche non hanno espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DELLA VARIANTE

La Variante di che trattasi riguarda la modifica della destinazione di zona di due aree distinte:

la prima, ubicata in località Sambuco, attualmente con destinazione “tessuto prevalentemente residenziale di tipo A” nel vigente PRG, con una volumetria assentita di 3.000 mc, viene trasformata in area con destinazione “Verde di rispetto”; la seconda zona, ubicata in frazione Villa S. Antonio, attualmente destinata alla “Commercializzazione dei prodotti agricoli” vien” trasformata in “Area di espansione residenziale” in cui è consentito l’intervento edilizio diretto.

La variante proposta pertanto prevede la compensazione della volumetria e della superficie territoriale tra le due trasformazioni urbanistiche.

CONTENUTI DELLA SCHEMA DI SINTESI

Dai dati essenziali del procedimento risulta che l’Autorità procedente è l’Amministrazione comunale di Castel di Lama mentre il proponente è il sig. Alesi Fabio.

Gli interventi previsti risultano in variante al PRG, l’area non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI, non ricade in zone vincolate ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii. e non è interessata da ambiti definitivi di tutela del P.P.A.R..

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare risulta conforme a quanto stabilito dalle Linee Guida approvate con DGR n.1813/2010 ed articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening. La fase di screening verifica se le azioni previste dalla Variante avranno verosimilmente un impatto significativo sull’ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all’avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la Variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull’ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un’analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare, pertanto, deve contenere una prima individuazione “dei possibili impatti ambientali significativi” a seguito dell’attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall’art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

L’intervento in esame è definito pienamente compatibile con il vigente strumento urbanistico generale comunale (PRG adeguato al PPAR) in quanto l’attuazione della proposta comporta la compensazione della volumetria tra le due trasformazioni proposte. La variante risulta conforme con la legislazione ambientale di settore esistente e con i Piani sovraordinati che fissano le strategie di sviluppo del territorio.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell’ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell’ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell’intervento e l’ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche, denominate “settori di governo”, da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della Variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l’ambiente (anche attraverso le interazioni con i settori di governo), è stata compilata la check list dell’allegato II, paragrafo 2 delle linee guida Regionali sulla VAS.

La Variante, prevedendo una nuova area di espansione in una zona residenziale già servita ed urbanizzata, non si rilevano particolari emergenze o criticità ambientali e l’ambito d’influenza territoriale non può andare oltre l’area di sedime della previsione stessa.

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Per ciascun tema o aspetto ambientale evidenziato come pertinente dovrebbero essere individuati gli obiettivi ambientali, a cui fare riferimento per la valutazione degli impatti attesi ma nel presente Rapporto preliminare non viene eseguita questa analisi.

VERIFICA DI PERTINENZA

La verifica di pertinenza viene effettuata utilizzando la tabella di sintesi di cui all’Allegato II paragrafo 3 Linee Guida Regionali sulla VAS (D.G.R. n. 1813/2010), che serve ad evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri per la verifica di assoggettabilità. È stata a tal fine un’apposita tabella

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA’ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta e visti i pareri espressi dagli SCA si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante proposta.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l’esclusione dalla procedura di VAS della “Variante specifica per la modifica di due zone del vigente PRG” proposta dal Comune di Castel di Lama purchè siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- ❖ Vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 – Marche sud con nota prot. n. 2025 del 25.09.2019.

,,,,,,,,,,

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di VAS della "Variante specifica per la modifica di due zone del vigente PRG" proposta dal Comune di Castel di Lama ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. alle seguenti condizioni:

1. vengano recepite le prescrizioni espresse dall'AATO n.5 –Marche sud con nota prot. n. 2842 del 04/12/2018;
2. gli atti deliberativi di adozione e approvazione del Piano di lottizzazione in variante dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
3. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Castel di Lama; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1813/2010, il Comune dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
4. di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
5. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
6. di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Si rimandano eventuali rilievi di carattere urbanistico al successivo parere di conformità di cui all'art.26 della L.R. n.34/92 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio

(Dott.ssa Luigina Amurri)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 12/11/2019

IL DIRIGENTE
Dr.ssa AMURRI LUIGINA